

Regolamento ASSIDA: articoli modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16/6/2017

Premessa

In conformità all'art. 12 dello Statuto ASSIDA, il Consiglio di Amministrazione ha ridefinito i criteri applicativi dei rimborsi da erogare agli associati mediante il seguente Regolamento, composto di 14 articoli e 1 appendice.

Il Regolamento, che supera ogni precedente disposizione dell'Associazione in materia, si applica alle prestazioni fruitive successivamente al 31 dicembre 2016, fatto salvo quanto indicato all'art. 1 circa le modalità di invio delle richieste di rimborso.

Per una più ampia e costante attenzione alle esigenze degli associati con riguardo all'area delle prestazioni e alle condizioni e modalità di erogazione, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di costituire un Comitato Prestazioni, che opera con il supporto del Segretario e di consulenti sanitari. E' compito del Comitato monitorare l'applicazione del presente Regolamento, risolvere eventuali dubbi interpretativi, avanzare proposte di modifica, disporre l'erogazione di eventuali contributi straordinari.

Art. 1 Condizioni di erogazione

I concorsi erogati dall'Associazione sono determinati ed erogati con riferimento alla spesa sostenuta. Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto "ASSIDA può disporre verifiche di carattere sanitario o amministrativo per accertare la congruità delle prestazioni fruitive o la sussistenza dei requisiti per beneficiare dell'assistenza".

Alle richieste di rimborso dovrà essere allegata la documentazione relativa alle spese sostenute, intestata al beneficiario della prestazione o all'associato titolare, con indicazione del beneficiario se diverso dall'intestatario.

La documentazione dovrà riportare la dettagliata specificazione delle prestazioni ricevute e l'attestazione dell'avvenuto pagamento e dovrà essere fiscalmente valida. Non verranno accettate le ricevute di oblazioni, donazioni, offerte verso organizzazioni non profit, neanche quando risulti evidente che, di fatto, queste siano il corrispettivo di prestazioni sanitarie.

Le richieste non corredate della prescritta documentazione non verranno ammesse al rimborso.

Riguardo alle prestazioni per le quali il presente Regolamento prevede che siano effettuate da operatori sanitari, si precisa che diplomi e qualifiche professionali conseguiti all'estero sono validi solo se equiparati ufficialmente agli equivalenti titoli italiani.

A far data dal 15 settembre 2017 le richieste di rimborso, corredate della relativa documentazione, dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico, con le modalità comunicate dalla Segreteria agli associati. Fino al 31/12/2017 verranno accettate anche le richieste inviate in cartaceo, con documentazione in originale, come previsto in precedenza. A far data dal 1° gennaio 2018 ASSIDA si riserva di rispedire al mittente, senza esaminarle, le richieste pervenute in cartaceo.

ASSIDA si riserva di chiedere l'invio della documentazione in originale per le verifiche amministrative di cui all'art. 14 dello Statuto.

Le richieste di rimborso relative a spese sostenute nel primo semestre dell'anno dovranno essere inoltrate entro il 31 agosto e quelle relative al secondo semestre entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Le richieste inviate oltre i termini stabiliti saranno respinte. Farà fede la copia della mail inviata o il rapporto di trasmissione del fax.

Nel caso in cui siano stati richiesti rimborsi da parte del Servizio Sanitario Nazionale o di altre forme assicurative o assistenziali dovrà essere inviata anche la documentazione circa l'importo rimborsato o da rimborsare da parte di questi, indispensabile per determinare la quota del rimborso a carico di ASSIDA. In questi casi la documentazione potrà essere inviata anche successivamente ai termini sopra indicati.

I documenti giustificativi delle spese trasmessi all'ASSIDA in originale quando tale modalità era prevista dal Regolamento verranno conservati dall'Associazione, ai sensi della normativa vigente. Verranno restituiti esclusivamente nel caso, documentato, in cui risultino indispensabili per adempimenti di carattere fiscale o legale.

Art. 2 Malattia o intervento chirurgico con ricovero

omissis

Anticipi

omissis

La documentazione attestante la spesa sostenuta (fattura/ricevuta valida ai fini fiscali) dovrà essere trasmessa all'ASSIDA in un'unica soluzione al termine della prestazione. Dell'anticipo corrisposto si terrà conto in sede di liquidazione della pratica di rimborso.